

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA". AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2019.

## **Articolo 1 (Finalità della misura)**

La misura 11 intende favorire l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La coltivazione biologica mira all'attuazione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione con un ridotto impiego di prodotti di sintesi, un limitato consumo energetico e una rivalutazione dei principi attivi naturali. L'adesione ai principi e metodi indicati dal regolamento (CE) 834/2007 favorisce l'adozione di sistemi di autoregolamentazione già presenti in natura, garantendo nel contempo la difesa fitosanitaria, la tutela dell'ambiente e una riduzione degli input di produzione.

L'agricoltura biologica è un sistema di produzione che sostiene l'integrità del suolo, dell'ecosistema e la salute delle persone. Si basa su processi di salvaguardia dell'ecosistema, biodiversità e cicli adatti alle condizioni locali, piuttosto che sull'uso di input con effetti avversi. Essa combina tradizione, innovazione e scienza perché l'ambiente condiviso ne tragga beneficio e per promuovere relazioni corrette e una buona qualità della vita per tutti coloro che sono coinvolti." (IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movement) .

La misura è articolata in due sottomisure:

11.1 - pagamento al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

## **Sezione 1**

### **PARTE GENERALE**

## **Articolo 2 (Definizioni)**

### **1. Azienda**

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici facenti parte della SAU, ricadenti nel territorio regionale.

### **2. Agricoltore in attività.**

Per agricoltore in attività si intende quello definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

### **3. Superficie agricola utilizzata (SAU).**

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi

e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

Nel caso di presenza in azienda di zootecnia biologica, ai fini del calcolo del rapporto unità di bestiame (UBA) per ettaro di SAU, sono prese in considerazione le superfici aziendali investite a foraggiere ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende con presenza di zootecnia biologica.

#### **4. Unità Bestiame Adulto (UBA)**

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

<b>SPECIE ANIMALI</b>	<b>UB/capo</b>
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

#### **5. Condizionalità**

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- Ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- Sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- Benessere degli animali.

#### **6. Fascicolo aziendale**

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla misura 11 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

## **7. Fascicolo domanda**

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea o dalla Regione Umbria.

## **8. Soggetti autorizzati**

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n.1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

## **9. Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti**

Per "requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame o suo adeguamento;
- Realizzazione o adeguamento della capacità delle vasche per lo stoccaggio dei liquami;
- Possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Realizzazione o adeguamento delle vasche per lo stoccaggio dei liquami, ripristinando le condizioni di impermeabilità, eliminando le perdite e le cause che le hanno generate;
- Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa o semplificata;
- Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa o semplificata.

## **10. Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**

Per "requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Controllo e verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016);
- Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria;
- Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) e dal 26/11/2015 possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Divieto dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

## **11. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)**

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

### **Articolo 3**

#### **(Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)**

##### **1. Beneficiari**

Possono accedere ai benefici della misura gli "agricoltori in attività", come definiti all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18

novembre 2014 e ss.mm.ii. che adottano il metodo della produzione biologica su SAU ricadenti nel territorio regionale.

## **2. Condizioni di ammissibilità**

Per accedere ai benefici della misura è necessario che i richiedenti siano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni) affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (impegno quinquennale).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata. I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda, edevono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

Nei casi di comproprietà deve essere rilasciata una dichiarazione da almeno uno dei comproprietari, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità), e registrarli a termini di legge.

Tuttavia, ai fini del presente avviso, il nuovo contratto deve essere registrato entro la data di presentazione della domanda di pagamento immediatamente successiva.

I contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento relativa alla quinta annualità, dovranno essere registrati e protocollati nel fascicolo aziendale antecedentemente alla scadenza dell'impegno quinquennale, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono:

- possedere il requisito di agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.
- essere in possesso di un'azienda con una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI)  $\geq$  ad un ettaro.

Nel caso di aziende con presenza di zootecnia pascoliva biologica (bovini, ovicapri o equini) il carico di UBA biologiche ad ettaro di superficie foraggera biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Per quanto attiene l'aiuto correlato alla presenza della zootecnia biologica, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi (bovini, ovicapri ed equini) oggetto del sostegno.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione della riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

Sono ammissibili al sostegno le superfici assoggettate agli impegni cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008, come recepito dal DM MIPAAF n. 18354 del 27/11/2009, facenti parte della SAU e ricadenti nella Regione Umbria, registrate nel fascicolo aziendale e investite con colture i cui codici colturali, per ogni singola tipologia di intervento, sono elencati nell'allegato al presente bando.

Nel caso di aziende la cui SAU sia in parte condotta con il metodo biologico ed in parte con il metodo convenzionale (aziende miste), la SOI potrà ricomprendere, in tutto o in parte, solo la superficie in conversione e/o biologica.

Ai fini della determinazione dell'aiuto spettante, sulla stessa superficie è concesso un unico pagamento ad annualità, prendendo a riferimento la sola coltura principale (coltura presente da 01 aprile al 9 giugno come da circolare Agea ACIU 2014 n. 702).

### **3. Condizioni di inammissibilità**

Ai fini del presente bando, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguenti ad impegni che ottemperano al greening (articolo 43 del Reg. 1307/13) e contemporaneamente ad impegni correlati all'agricoltura biologica, non sono eleggibili agli aiuti le superfici che nel piano colturale aziendale sono classificate "Aree di interesse ecologico" (EFA) nel piano colturale aziendale.

Pertanto, in considerazione che il rischio di doppio finanziamento sussiste solo per le superfici che concorrono alla componente EFA del greening, le aziende biologiche con una superficie superiore a 15 ettari di seminativo che si avvalgono della condizione di cui al comma 11 dell'articolo 43 del Regolamento 1307/2013, sono tenute, in fase di aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione della domanda unica, ad indicare le superfici/elementi EFA necessarie a soddisfare tale obbligo.

Al fine di consentire ai beneficiari una maggiore disponibilità di terreni per esercitare l'avvicendamento colturale, le superfici ad EFA, ancorché non beneficiano degli aiuti previsti dalla misura 11, possono essere comunque assoggettate al rispetto degli impegni.

## **Articolo 4 (Impegni)**

### **1. Dichiarazioni ed impegni**

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- Di essere a conoscenza di quanto previsto dal DM 17 gennaio 2019 n. 497, recante disposizioni circa la condizionalità e le riduzioni ed esclusioni;
- Di essere agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.
- Di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del PSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea;

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento CE 1305/2013, gli impegni assunti dal richiedente nell'ambito delle sottomisure 11.1 e 11.2 devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

## **2. Decorrenza e durata degli impegni**

Gli impegni decorrono a far data dal 31 dicembre 2019 e devono essere rispettati per cinque anni (30 dicembre 2024) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

## **3. Cause di esonero dagli impegni.**

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

#### **4. Cambio beneficiario**

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità, alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno, assolve ipso facto a tale adempimento.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso delle superfici precedentemente cedute (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, ecc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile". Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è

obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

## **5. Liquidazione dell'aiuto**

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento, può essere corrisposto un anticipo fino al 75% dell'aiuto da erogarsi dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013) salvo diverse disposizioni impartite con specifici provvedimenti comunitari, nazionali o regionali.

## **6. Clausola di revisione**

I pagamenti per il rispetto delle norme previste dal metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008, indennizzano gli impegni che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Se l'adeguamento, che può comportare anche una revisione degli aiuti, non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico dell'eventuale periodo di programmazione successivo, sono inoltre oggetto della clausola di revisione gli impegni, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso (2014/2020).

Qualora durante il periodo di impegno si verifichi la condizione di cambio beneficiario totale o parziale, tutte le domande saranno trattate singolarmente e i beneficiari (cedente e subentrante) potranno avvalersi delle disposizioni previste all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013 indipendentemente dalle opzioni esercitate dal cedente o dal subentrante.

## **7. Trasformazione di impegni e Sostituzione di impegni**

Durante il periodo d'impegno non è consentito avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 14, comma 1 e dall' art. 15 comma 3 del Reg. UE n. 807/2014.

## **8. Formazione**

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione.

Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Tale attività deve iniziare al più tardi entro il terzo anno di impegno e terminare non oltre il quarto anno.

Nel caso la gestione delle attività aziendali siano affidate a persone (addetti) diverse dai titolari/beneficiari o dai legali rappresentanti delle aziende, la dimostrazione dell'affidamento deve essere supportato da un rapporto negoziale stabile (ancorché non continuativo) che dimostri l'effettivo affidamento da parte del titolare o legale rappresentante, delle decisioni gestionali conseguenti (ad esempio: contratto, lettera di affidamento o altra documentazione equipollente).

Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni, il subentrante è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti entro l'annualità di domanda, successiva al subentro e l'attività di aggiornamento/tutoraggio della durata di 20 ore entro la quarta annualità di impegno.

Il cedente è esonerato dall'obbligo della formazione (corso di 15 ore) qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno; lo stesso è altresì esonerato dall'attività di aggiornamento/tutoraggio nel caso il subentro avvenga entro il terzo anno di impegno. Nel caso in cui il subentro avvenga nell'ultimo anno di impegno, il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione.

Il subentrante è inoltre esonerato dall'obbligo dell'attività di aggiornamento/tutoraggio, qualora il subentro avvenga negli ultimi due anni di impegno.

Qualora il beneficiario si avvalga delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1 del Reg. UE n. 807/2014, trasformando gli impegni della sottomisura 11 integrandoli con quelli compatibili della sottomisura 10.1, lo stesso, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasformazione, è tenuto ad assolvere l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento nei tempi e nei modi previsti dalla stessa sottomisura 10.1.

Il beneficiario per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento/tutoraggio potrà avvalersi dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020.

Al fine di armonizzare l'attività formativa di cui sopra, di seguito sono elencati gli argomenti minimi che dovranno essere oggetto dei programmi dei corsi:

1. La produzione biologica – opportunità e base normativa
2. La gestione del suolo in agricoltura biologica
3. La fertilizzazione nell'agricoltura biologica
4. La difesa delle colture in agricoltura biologica
5. I possibili impegni aggiuntivi combinati con l'agricoltura biologica.

## **9. Combinazione e compatibilità degli impegni**

Ai fini del presente bando, sulla medesima superficie, gli impegni della misura 11 sono combinabili solo con quelli dalle misure 12 o 13.

Nei termini di quanto stabilito dal regolamento 1305/13 e per un'effettiva realizzazione della complementarietà fra i diversi regimi di aiuto, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, qualora l'agricoltore benefici di aiuti correlati ad interventi con finalità ambientali conseguenti alla partecipazione a specifici programmi operativi di Organizzazioni dei Produttori del settore ortofrutticolo e olivicolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 la superficie interessata a tali interventi è esclusa dagli aiuti previsti per la misura 11.

Nei termini di quanto stabilito dal regolamento 1305/13 e per un'effettiva realizzazione della complementarietà fra i diversi regimi di aiuto, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, qualora l'agricoltore benefici di aiuti correlati ad interventi con finalità ambientali conseguenti alla partecipazione a specifici programmi operativi di Organizzazioni dei Produttori del settore ortofrutticolo e olivicolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 la superficie interessata a tali interventi è esclusa da qualsiasi aiuto per la misura 11.

## **Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)**

### **1. Presentazione delle domande di sostegno**

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del 15 maggio 2019, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, entro dieci giorni dalla data di rilascio nel portale SIAN, mediante specifica procedura presente nel portale SIAR.

Il mancato invio entro tale termine per mezzo dell'apposita procedura SIAR, comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della stessa.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla misura 11.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

### **2. Conservazione delle domande di sostegno**

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il "fascicolo domanda" deve contenere la domanda debitamente sottoscritta e i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarati in domanda.

### **3. Domande di pagamento.**

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare domande di pagamento annuali.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

## Articolo 6

### (Criteri di selezione delle domande)

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla misura 11 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso e specificatamente:

Criteri di selezione	Punteggi
<b>Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (massimo punti 30)</b>	
SAU aziendale regionale assoggettata agli impegni ricadente in ZVN	Un punto per ettaro di superficie
<b>Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno (massimo punti 70)</b>	
SOI regionale richiesta a premio con la domanda di sostegno.	0,2 punti per ettaro di superficie (massimo 30 punti)
Aziende con SAU regionale interamente assoggettata al sistema Biologico	Punti 40

## Articolo 7

### (Istruttoria delle domande)

#### 1. Domande di sostegno.

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza della Regione Umbria la quale delega AGEA allo svolgimento di una prima fase di "istruttoria automatizzata".

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa.

Viceversa, qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie conseguenti ad "errori palesi" sanabili mediante specifica procedura presente nel portale SIAN (correttiva), la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione Umbria.

Nel successivo articolo 9 sono definite le specifiche inerenti le possibili fattispecie di errore palese e le modalità di applicazione.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- Acquisizione delle domande nel formato elettronico.
- Verifica della ricevibilità che consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal bando.
- Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

A termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" o per esso il responsabile del procedimento, dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" le proprie

controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

## **2. Domande di pagamento**

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

### **Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)**

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla misura 11 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

### **Articolo 9 (Correzione di errori palesi)**

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi, per le domande di sostegno la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica della domanda di pagamento è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con:

- Circolare "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali";
- Circolare N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali";
- Circolare ACIU. 2012.366 del 7 settembre 2012. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese";

e con altre disposizioni che lo stesso Organismo Pagatore riterrà di emanare.

Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- Numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- Descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- Eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. Gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. Gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. La domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. La parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

### **Articolo 10 (Area di intervento)**

Per l'annualità 2019 (impegno decorrente dal 31/12/2019), le sottomisure 11.1 e 11.2, sono attivate su tutto il territorio regionale.

Nel caso di presenza in azienda di zootecnia biologica, ai fini del calcolo del rapporto UBA biologiche (bovini, ovicapri ed equini) per ettaro di SAU assoggettata al biologico, sono prese in considerazione le superfici aziendali investite a foraggiere ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

### **Articolo 11 (Pianificazione finanziaria)**

Per le domande di sostegno a valere sulle sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014/2020, annualità 2019 (impegno decorrente dal 31/12/2019), le risorse disponibili potranno essere individuate nelle economie provenienti da bandi emanati negli anni precedenti e/o da nuove risorse che potranno generarsi a seguito di rimodulazione finanziaria del PSR.

Resta inteso che la dotazione finanziaria come sopra individuata garantisce la copertura fino all'annualità 2020, fermo restando la durata quinquennale degli impegni.

Il pagamento degli aiuti oltre l'annualità 2020 resta comunque subordinato alle eventuali norme di transizione che saranno emanate dalla Commissione Europea.

### **Articolo 12 (Procedimento domande di sostegno)**

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e ss.mm.ii. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate".

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale, Sezione "Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali", il

cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario;

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

### **Articolo 13 (Criteri di ammissibilità)**

Possono usufruire degli aiuti previsti dalla misura 11, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima, assoggettata all'impegno (SOI), almeno pari ad un ettaro.

### **Articolo 14 (Disposizioni)**

Per quanto attiene la misura 11 del PSR per l'Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

### **Articolo 15 (Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

La Regione Umbria tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Qualora la Regione Umbria dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Il titolare del trattamento è il responsabile del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Sezione "Interventi agricoli a favore dell'ambiente e del clima" della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento esterno è Organismo Pagatore Agea nella persona del Dirigente dell'ufficio sviluppo rurale.

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

## **Sezione 2**

### **SOTTOMISURA - 11.1 - pagamento al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica**

#### **Articolo 16**

##### **(Criteri di ammissibilità)**

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la sottomisura 11.1.1 i soggetti di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che introducono il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii.

In considerazione che gli impegni decorrono successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli agricoltori che intendono avvalersi dei benefici della sottomisura 11.1.1 devono presentare la notifica informatizzata di adesione al metodo di produzione biologica entro tale termine come definito all'articolo 4, paragrafo 2.

Il pagamento del premio relativo alla presente sottomisura è riconosciuto solo alle superfici che per la prima volta sono assoggettate al metodo biologico a decorrere dal 01 ottobre 2019 (rilascio della notifica dal 01/10/2019 al 31/12/2019).

Per le restanti annualità ad impegno il premio è concesso come mantenimento del metodo di produzione biologica (sottomisura 11.2.1).

Resta inteso che ai fini del rispetto dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, la durata del periodo di conversione delle superfici rimane di due anni per le colture annuali, i pascoli o prati permanenti e tre anni per le colture perenni diverse dai foraggi.

Qualora il beneficiario durante il periodo di impegno incorra in infrazioni gravi rilevate dall'Organismo di Controllo (OdC), che comportino il ritorno delle superfici da biologico a conversione o un allungamento del periodo di conversione si procederà all'esclusione di tali superfici dai benefici della misura 11, con l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

#### **Articolo 17**

##### **(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla sottomisura 11.1.1 esclusivamente i terreni che per la prima volta sono condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007, ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici (bovini, equidi e ovicaprini).

Per poter accedere ai benefici della sottomisura l'azienda deve aver presentato la notifica di iscrizione al sistema biologico.

#### **Articolo 18**

##### **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e precisamente:

Aree rurali intermedie		Aree con problemi complessivi di sviluppo	
Seminativi	289,00	Seminativi	272,00
Foraggiere poliennali avvicendate (*)	135,00	Foraggiere poliennali avvicendate (*)	120,00
Ortive	480,00	Ortive	480,00
Vite e fruttiferi	756,00	Vite e fruttiferi	684,00
Olivo	477,00	Olivo	451,00
Tabacco	480,00	Tabacco	480,00
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.			

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggiere avvicendate e/o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due.

In tal caso valgono sempre i massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 sopra richiamati.

Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

$$A + (B \times (C/D *))$$

\* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.

**A:** premio ad ettaro per superfici foraggiere avvicendate (per le superfici destinate a pascolo e a prato pascolo tale valore è zero)

**B:** € 209,00: premio per zootecnia biologica

**C:** UBA pascolive aziendali biologiche

**D:** intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

### Sezione 3

#### **SOTTOMISURA - 11.2 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica**

##### Articolo 19

##### **(Criteri di ammissibilità)**

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la presente sottomisura i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che adottano il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii.

Qualora il beneficiario durante il periodo di impegno incorra in infrazioni gravi rilevate dall'Organismo di Controllo (OdC), che comportino il ritorno delle superfici da biologico a

conversione o un allungamento del periodo di conversione si procederà all'esclusione di tali superfici dai benefici della misura 11, con l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

### **Articolo 20**

#### **(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla sottomisura esclusivamente i terreni condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007, ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici (bovini, equidi e ovicaprini).

Per poter accedere ai benefici della sottomisura l'azienda deve essere regolarmente assoggettata al sistema di controllo biologico.

### **Articolo 21**

#### **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e precisamente:

<b>Aree rurali intermedie</b>		<b>Aree con problemi complessivi di sviluppo</b>	
Seminativi	€ 232,00	Seminativi	€ 169,00
Foraggiere poliennali avvicendate (*)	€ 100,00	Foraggiere poliennali avvicendate (*)	€ 92,00
Ortive	€ 440,00	Ortive	€ 406,00
Vite e fruttiferi	€ 588,00	Vite e fruttiferi	€ 580,00
Olivo	€ 390,00	Olivo	€ 356,00
Tabacco	€ 440,00	Tabacco	€ 406,00
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.			

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggiere avvicendate e/o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due.

In tal caso valgono sempre i massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 sopra richiamati.

Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

$$A + (B \times (C/D *))$$

\* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.

**A:** premio ad ettaro per superfici foraggiere avvicendate (per le superfici destinate a pascolo e a prato pascolo tale valore è zero)

**B:** € 209,00: premio per zootecnia biologica

**C:** UBA pascolive aziendali biologiche

**D:** intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

## Articolo 22

### **(Modalità di calcolo del premio per la zootecnia biologica)**

Per una più agevole applicazione dell'importo spettante nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica (art. 18 e 21), di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano alcuni esempi di calcolo:

#### ES. 1

Azienda che ricade nelle condizioni della sottomisura 11.1.1, in area "C" con 10 ettari di medica (poliennale avvicendata), 5 di lupinella (poliennale avvicendata), 20 di pascoli e 60 UBA bovine.

1. Rapporto UBA/ettaro/anno (C/D):  $60/(10+5+20) = 1.71$
2. Il valore **1.71** va moltiplicato per 209,00 (B) = **357,39**
  - Premio base per i 10 ettari di medica + i 5 di lupinella pari a (€ 135,20 X 15 ettari) = **€ 2.025,00**
  - Integrazione per la zootecnia biologica che nel caso in questione ammonta ad (€ 357,39 X ettari 15 di medica e lupinella) + (€ 357,39 X ettari 20 di pascolo) = **€ 12.508,65.**

Per i 15 ettari di medica e lupinella il valore ad ettaro (135,00 + 357,39) = € 492,39 va ricondotto ad € 450,00 come massimale previsto dal regolamento.

All'azienda spetta un importo totale pari a (15 X 450,00) + (20 X 357,39) = **€ 13.897,80**

#### ES. 2

Azienda che ricade nelle condizioni della sottomisura 11.1.1, in area "C" con 15 ettari di erbaio (annuale), 20 di pascoli e 40 UBA bovine.

1. Rapporto UBA/ettaro/anno (C/D):  $40/(15+20) = 1.14$
2. Il valore **1.14** va moltiplicato per 209 (B) = **238,26**
  - Premio base per i 15 ettari di erbaio pari a (€ 135,00 X 15 ettari) = € 2.025,00
  - Integrazione per la zootecnia biologica che nel caso in questione ammonta ad (€ 238,26 X ettari 15 ettari di erbaio) + (€ 238,26 X ettari 20 di pascolo) = € 8.339,10.

Per i 15 ettari di erbaio il valore ad ettaro (135,00 + 238,26) = € 373,26 rientra nei massimali previsti dal regolamento.

All'azienda spetta un importo totale pari a (15 X 373,26) + (20 X 238,26) = **€ 10.364,10**

#### ES. 3

Azienda che ricade nelle condizioni della sottomisura 11.2.1, in area "C" con 10 ettari di medica (poliennale avvicendata), 5 di lupinella (poliennale avvicendata), 20 di pascoli e 30 UBA bovine.

1. Rapporto UBA/ettaro/anno (C/D):  $30/(10+5+20) = 0.87$
2. Il valore **0.87** va moltiplicato per 209,00 (B) = **181,83**
  - Premio base per i 10 ettari di medica + i 5 di lupinella pari a (€ 100,00 X 15 ettari) = € 1.500,00
  - Integrazione per la zootecnia biologica che nel caso in questione ammonta ad (€ 181,83 X ettari 15 di medica e lupinella) + (€ 181,83 X ettari 20 di pascolo) = € 7.977,90.

Per i 15 ettari di medica e lupinella il valore ad ettaro (100,00 + 181,83) = € 281,83 non va ricondotto in quanto inferiore a quello previsto dal regolamento.  
All'azienda spetta un importo totale pari a (15 X 281,83) + (20 X 181,83) = **€ 7.864,05**.

### **Articolo 23**

#### **(Chiarimenti e informazioni -FAQ-)**

É possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [gneri@regione.umbria.it](mailto:gneri@regione.umbria.it) .

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni e possono essere proposte fino al termine degli impegni (31 dicembre 2024).

I quesiti inerenti la presentazione delle domande di sostegno dovranno pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura11>;

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **Articolo 24**

#### **(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni tra Regione Umbria e aziende agricole si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it) e all'indirizzo PEC comunicato dagli agricoltori al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (DL. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012) e presente nel fascicolo aziendale.